

27/06/2014

CITTA' DI FRATTAMAGGIORE
Provincia di Napoli
I SETTORE
AVVOCATURA COMUNALE
TEL. 081/8890233 - FAX 081/8369498
E-MAIL legale@comune.frattamaggiore.na.it
PEC: luigiparisi@avvocatinapoli.legalmail.it
PEC: avv.antonelladibitonto@legalmail.it

Racc. a/r

Presidente della G.R. della Campania
On.le Stefano Caldoro
Via S. Lucia, 81
80134 NAPOLI

Protocollo - Comune di
Frattamaggiore



0012054

19/06/2014
16:17

Avv. Angelo Marzocchella
c/o Avvocatura Regionale
Via N Marina 19/C
80132 NAPOLI

p.c.

Sindaco
Dirigente I Settore
Responsabile Ecologia
S E D E

REGIONE CAMPANIA

10,27
27/06/2014
19,27
Prot. 2014. 0441415

Mitt. : CITTA DI FRATTAMAGGIORE

Ass. : A.G.C.4 Avvocatura



Oggetto: Appello innanzi al CdS, V, n. 4483/2010. Sentenza n. 2977/2014.
Rimborso spese di giudizio della fase cautelare e rimborso contributo unificato.

Questo Comune emetteva ordinanza sindacale n. 15/2013 recante intimazione, a carico della Regione Campania, di rimozione di rifiuti abbandonati sull'area di proprietà regionale sottostante l'Asse Mediano nel territorio di questo Comune.

La Regione gravava detta ordinanza e il TAR partenopeo l'annullava con sentenza n. 2586/2013 che, con ricorso n. 4483/2013, veniva appellata, previa sospensiva, da questo Comune innanzi alla V Sezione del Consiglio di Stato.

L'adito giudice di appello emetteva l'ordinanza cautelare n. 2831/2013 di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza di primo grado con compensazione delle spese.

All'esito di istanza di revoca dell'emessa ordinanza cautelare n. 2831/2013, proposta dalla Regione, con successiva ordinanza n. 5000/2013, la medesima V Sezione del Consiglio di Stato la respingeva con condanna della proponente <<al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune che fissa in complessivi euro 2.500,00>>, sicchè, ripristinata l'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 15/2013 e permanendo la contestata inadempienza regionale alla relativa osservanza, registrandosi nelle more sterili inframezzi espistolari promossi dall'avvocatura regionale, il Comune iniziava l'esecuzione, in danno

aw *Marzocchella*

della Regione, delle prestazioni correlate alla bonifica dell'area regionale infestata dai rifiuti rilevati dall'ARPAC.

Da ultimo, con sentenza n. 2977/2014 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello comunale ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 2586/2013, ha respinto il ricorso originario proposto dalla Regione dinanzi al TAR n. 1687/2013, con integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, richiamando, con severo monito, la Regione all'adempimento dei propri doveri istituzionali e, quindi, alla puntuale osservanza dell'ordine n. 15/2013.

Già prima, veniva emessa, ai sensi dell'art. 7-bis del d. lgs. n. 267/2000, l'ordinanza-ingiunzione n. 34 del 2014 irrogante, a sofferenza della Regione, la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista di € 500,00 per l'accertata inottemperanza all'ordinanza n. 15/2013, che la Regione, del tutto inopinatamente, ha impugnato innanzi al Tribunale di Napoli Nord, il cui ricorso sarà resistito dal Comune e che, anche alla stregua della sopraggiunta sentenza del Consiglio di Stato n. 2977/2014, non può che essere votato ad inevitabile rigetto.

Quanto sopra premesso, codesta Regione è debitrice nei confronti di questo Comune della somma di € 2.500,00 a titolo di rimborso delle spese della fase cautelare del giudizio di appello n. 4483/2013, in conformità alla statuizione di cui alla richiamata ordinanza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 5000/2013; è inoltre debitrice, sempre nei confronti del Comune, della somma di € 975,00 a titolo di rimborso del contributo unificato occorso per l'incardinamento del predetto appello in applicazione dell'art. 13, comma 6-bis, del d.p.r. n. 115/2002, secondo cui *<<L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai predetti fini, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza>>*.

Pertanto, con la presente, a valere quale diffida agli effetti di legge, si chiede che la Regione Campania rimborsi a questo Comune la complessiva somma di € 3.475,00, al duplice titolo sopra specificato, mediante relativo accredito sul codice IBAN IT35V0100003245425300063495 presso la Banca d'Italia; in mancanza, nostro malgrado, il Comune agirà *in executivis*.



IL COORDINATORE
Avv. Luigi Parisi